



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

OMISSIS

Prot. 0205225 – 19.11.2014

Oggetto: INI-PEC problematiche interpretative

Si fa riferimento alla richiesta di chiarimenti, espressa per le vie brevi il 23 ottobre u.s. allo scrivente ufficio dalla S.V, concernente l'eventuale esistenza di un obbligo, per i professionisti ordinistici, di possedere, ai fini della sua iscrizione nell'INI-PEC, un indirizzo di posta elettronica certificata "proprio", cioè che sia univocamente ed esclusivamente riferibile al professionista stesso, in luogo della possibilità, ai fini in parola, di potersi dotare di un indirizzo di Pec "non esclusivo" .

In proposito si fa presente che, dalla lettura congiunta delle norme sull'INI-PEC relative ai professionisti ordinistici, cioè l'art. 16, comma 7 del D.L. n. 185/2008 e l'art. 4, comma 3 del decreto del Mise del 19 marzo 2013 recante "*Indice Nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti*", discende essenzialmente che l'indice in questione è alimentato, per i professionisti iscritti in ordini e collegi istituiti con legge dello Stato, dagli indirizzi di Pec detenuti da questi ultimi.

Ciò vuol dire che l'INI-PEC è una sorta di *contenitore neutro* che si limita a ricevere quello che i suddetti ordini e collegi gli riversano: quindi, se questi ultimi accettassero di detenere da parte dei propri iscritti indirizzi di Pec non esclusivi, anche l'INI-PEC teoricamente dovrebbe accettarli.

Tuttavia c'è da dire che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Agenzia per l'Italia Digitale – con propria nota dell'11.6.2014, riallacciandosi all'argomento dell'iscrizione o meno nei registri delle imprese camerali di un medesimo indirizzo di Pec da parte di due o più imprese distinte (siano esse individuali o societarie), non solo ha ribadito l'assoluta necessità che queste abbiano una PEC univocamente ed esclusivamente riconducibile all'impresa stessa, ma ha esteso tale obbligo anche ai professionisti iscritti in albi ed elenchi.



In sintesi infatti la predetta Agenzia, concordando con l'avviso ministeriale espresso dallo scrivente con due distinte lettere circolari del 9 e del 23 maggio u.s., concernenti la necessità dell'iscrizione di un indirizzo di Pec univoco per ciascuna impresa (societaria o individuale), ha ribadito l'assoluta necessità di assicurare che anche l'indirizzo di Pec dei professionisti in questione sia singolarmente ed univocamente riconducibile ai medesimi.

In considerazione di ciò, pertanto, deve ritenersi assolutamente inderogabile la necessità, per un professionista iscritto in un ordine o collegio istituito con legge dello Stato, di possedere un indirizzo di posta elettronica certificata "proprio" (cioè che sia univocamente ed esclusivamente riferibile al professionista stesso), ai fini della sua iscrizione nell'INI-PEC.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)